



CITTA' DI SPOLTORE

Ordinanza N. 8 del 26/02/2021

PROPOSTA N.ro 95 dell'Area CORPO DI POLIZIA Ufficio CORPO DI POLIZIA

OGGETTO: Proroga Ordinanza nr. 7 del 16/02/2021 - Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e chiusura di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubblici dal giorno 01 al giorno 07 marzo 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e s.m.i.;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020) e s.m.i.;
- Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021) e s.m.i.;
- Dpcm 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021);
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 15 del 20-01-2021);

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, ovvero:

- L'Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha adottato misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo l'attivazione di misure restrittive per alcuni Comuni;
- L'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 resa ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha ordinato l'applicazione dell'articolo 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive;

PRESO ATTO dei dati epidemiologici aggiornati al 26 febbraio 2021 diffusi dalla Regione Abruzzo – Assessorato regionale alla Sanità (<https://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-abruzzo-dati-aggiornati-al-26-febbraio-casi-positivi-53545-594-su-8929-test>) – che registrano un aumento di 594 nuovi casi nuovi rispetto a quelli noti alla data del 25.02.2021, con 234 nuovi positivi in Provincia di Pescara e 101 soggetti positivi di età inferiore a 19 anni, dei quali 41 in provincia di Pescara;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tenutasi nel pomeriggio del 25/02/2021 tra Prefettura UTG di Pescara, Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città sant'Angelo, Questore di Pescara, Comandante Prov.le Carabinieri Pescara, Comandante Prov.le Guardia di Finanza di Pescara, Ufficio Scolastico Territoriale di Pescara, Direzione Generale ASL Pescara, durante la quale sono stati illustrati i più recenti dati epidemiologici che hanno interessato le città elencate e in particolare il nosocomio pescarese;

PRESO ATTO del precedente verbale riunione delle componenti dirigenziali della ASL di Pescara, convocata dal direttore generale ASL in data 16 febbraio 2021, qui pervenuto alle ore 17:50 del 16/02/2021, con il quale viene descritto lo scenario nella quale versa la risposta ospedaliera dei pazienti affetti da patologie che necessitano di ricovero, nonché l'andamento della curva pandemica dell'intera Provincia di Pescara. Quindi, *si suggerisce di adottare provvedimenti sanitari di prevenzione in grado di contenere la diffusione virale da SARS CoV2, in linea con l'ultimo provvedimento adottato dal PGRA, consigliando l'adozione di un provvedimento sanitario che possa dare continuità all'azione di riduzione dei momenti di contagio dei soggetti ricompresi nella fascia di età under 19 anni, con esclusione della fascia di età 0-3 anni, non interessata dal fenomeno descritto. E che quanto relazionato induce alla valutazione conclusiva della necessità di proteggere i soggetti in età scolare, indicati nel precedente paragrafo, ed i relativi nuclei familiari, mediante l'adozione di un provvedimento, da parte delle Autorità competenti, commisurato alla situazione rappresentata.*

PRESO ATTO del verbale delle componenti dirigenziali della ASL di Pescara, qui pervenuto alle ore 15:30 del 26/02/2021, con il quale vengono confermate le previsioni riportate nella relazione del 16 febbraio 2021, indicando una condizione epidemiologica di aumento di contagi che richiede estrema attenzione, quindi, suggerisce provvedimenti sanitari in grado di arginare la dilagante diffusione virale da SARS-Cov-2, ed in particolare, si consiglia l'adozione di provvedimenti sanitari che diano continuità all'azione di riduzione dei momenti di contagio di tutta la popolazione con particolare riguardo ai soggetti ricompresi nella fascia di età under 19 anni, ritenendo di poter escludere, al momento, ma tenendo sotto stretta osservazione la fascia 0-3 anni, interessata dal contagio in maniera ancora marginale

RITENUTO OPPORTUNO prorogare la precedente Ordinanza nr. 7 del 16/02/2021 e pertanto disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (dalla

scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado) del territorio comunale dal 01 marzo al 7 marzo 2021;

RITENUTO ALTRESI' opportuno, per le medesime motivazioni di tutela della salute pubblica nonché per limitare momenti di aggregazione, di interdire l'accesso e la fruizione di parchi, giardini e strutture sportive polivalenti pubblici per il medesimo periodo 01-07 marzo 2021, aggiungendo anche il piazzale del "Belvedere di Spoltore Capoluogo" ed interdizione dei giochi per bambini ivi presenti;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra, sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art.50 c. 1 e c. 5 secondo il quale *" In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";*

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 che all'art. 50 comma 6 recita testualmente *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.";*

VISTO l'articolo 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 nr. 1 – Codice della Protezione Civile-;

VISTO l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione:

ORDINA

La proroga della precedente Ordinanza nr. 7 del 16/02/2021, dal giorno 01 marzo al 07 marzo 2021:

- 1) la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado) del territorio comunale; Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- 2) la sospensione del trasporto scolastico delle società SpoltoreServizi S.r.l. e T.U.A. S.p.a.;
- 3) la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici, direttamente fruibili dalla cittadinanza, e le seguenti strutture sportive polivalenti pubblici:
 - campo esterno annesso al plesso scolastico di Via G. Di Marzio;
 - campo esterno annesso al plesso scolastico di Via Bari;
 - campi siti all'interno del parco M. Di Resta della frazione di Santa Teresa;
 - campo esterno all'edificio ex scuola di Via Torretta;
 - campi annessi al parco "Don Alberto Mambella" della frazione di Villa Raspa.

- 4) La chiusura del piazzale del “Belvedere di Spoltore Capoluogo” ed interdizione dei giochi per bambini ivi presenti, ad integrazione dei luoghi già interdetti nell’Ordinanza precedente.

INFORMA

- Che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Comandante della Polizia Locale Cap. Panfilo D’ORAZIO;
- Che fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori sarà ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00= (doppio del minimo)**;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- Che l’ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è il Comando della Polizia Locale della città di Spoltore sito in questo comune alla Piazza Unione Europea nr. 2;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e gli altri gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria la verifica sul rispetto del presente provvedimento, nonché accertare le violazioni consequenziali, intimando anche l’immediata cessazione dell’illecito da parte degli autori.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara;
 - Alla Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Questore di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
 - Al Sig. Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
 - Al Sig. Comandante della Polizia Locale;
 - Ai Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale e della Direzione Didattica di Spoltore per quanto di propria competenza;
 - Alla società SpoltoreServizi S.r.l., gestrice del trasporto scolastico e mense;
 - Alla società T.U.A. S.p.a. gestrice del trasporto scolastico della scuola secondaria di primo grado;
 - Al Responsabile del Settore IV° del Comune di Spoltore per l’esecuzione delle chiusure delle strutture e delle aree sopra descritte;
 - Ai Responsabili dei Settori II° e VI° del Comune di Spoltore per gli adempimenti di loro competenza;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on-line del comune di Spoltore e sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it, nonché diffusa su tutti i *social media* dell’Ente e principali organi di informazione.

IL SINDACO

Luciano Di Lorito
(atto sottoscritto digitalmente)

SPOLTORE, lì 26/02/2021

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO

CITTA' DI SPOLTORE - partenza - Prot. 7116/PROT del 26/02/2021 - titolo V - classe 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.